



Allegato 4 – Affidabilità Economico Finanziaria

I. Requisito di affidabilità economico-finanziaria

Ai fini della verifica dell'affidabilità economico-finanziaria di cui all'articolo 5, commi 9, 10, 11, del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000, il proponente osserva le seguenti disposizioni.

Ai fini dell'ammissibilità agli interventi di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 del presente decreto, il proponente deve certificare la contemporanea rispondenza dei dati ufficiali dell'ultimo bilancio approvato ai seguenti due parametri:

a) congruenza fra capitale netto e costo del progetto:

$$CN > \frac{CP - I}{2}$$

CN = capitale netto quale risulta dall'ultimo bilancio approvato

CP-I = costo del progetto al netto dell'agevolazione da calcolarsi nella misura minima prevista nel decreto.

b) parametro di onerosità della posizione finanziaria:

$$OF < \frac{8\%}{F}$$

OF = oneri finanziari netti annui quali risultano dall'ultimo bilancio approvato

F = fatturato annuo (al netto di sconti, abbuoni e resi) quale risulta dall'ultimo bilancio approvato.

Con esclusivo riferimento agli interventi di cui all'articolo 10 del Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 prot. n. 593/2000, in caso di mancata rispondenza ad uno o più dei parametri di cui al comma precedente, il proponente può essere ammesso dietro presentazione di idonea garanzia.

Ove il soggetto, nel corso dell'anno, abbia presentato altri progetti, la certificazione della rispondenza dei dati di bilancio ai parametri di cui al comma precedente deve effettuarsi considerandosi per CP la somma dei costi complessivi dei singoli progetti sin lì presentati e per I la somma delle relative agevolazioni ministeriali ottenute o previste.

Qualora all'atto della presentazione della domanda di agevolazione i dati ufficiali dell'ultimo bilancio siano modificati in virtù dell'approvazione di specifiche operazioni (es.: aumento di capitale), la certificazione della rispondenza dei dati stessi ai parametri di cui alle disposizioni precedenti potrà tenerne conto.

Per le società non tenute alla redazione di un bilancio ufficiale, il bilancio cui fare riferimento è quello riportato nel modello presentato per l'ultima dichiarazione dei redditi.

Nel caso di progetti congiunti, le certificazioni di cui al presente allegato sono effettuate da ciascuno dei soggetti industriali partecipanti, facendo riferimento alla rispettiva quota di costo.

Il parametro di onerosità della posizione finanziaria sarà riverificato all'atto della stipula del contratto. Lo stesso parametro deve anche essere soddisfatto all'atto di ogni erogazione; in caso negativo l'erogazione può essere effettuata previa acquisizione di idonea garanzia.



Il mancato rispetto di entrambi i suddetti requisiti, anche solo per un partner, comporterà il decadimento delle intere proposte progettuali presentate.

II. Requisito di affidabilità economico-finanziaria per le start-up innovative

Per le startup innovative (ovvero, iscritte al registro delle start-up innovative <https://startup.registroimprese.it/isin/home>, secondo la definizione del DL 179/2012, art. 25, comma 2) di micro e piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi ed iscritte all'apposita sezione del Registro delle imprese al momento della presentazione della domanda, - qualora non potessero soddisfare i requisiti previsti nella sezione I. Requisito di affidabilità economico-finanziaria del presente allegato, dovranno dichiarare la modalità con cui intendono garantire copertura finanziaria al progetto.

In particolare, potranno scegliere se realizzare l'intervento attraverso l'utilizzo di mezzi propri e/o ricorrere a finanziamenti esterni, purché sia rispettata la seguente formula:

$$(CP - I) \Rightarrow \Delta CS$$

Dove:

CP= costo indicato in domanda del progetto

I= contributo richiesto in domanda

$$\Delta CS =$$

1) aumento del capitale sociale sottoscritto e versato rispetto al capitale sociale verificato al momento della domanda. Sarà ammisible solo un incremento determinato da nuove risorse dei soci, anche nuovi soci rispetti alla compagine sociale al momento della domanda. Tale incremento, essendo ammesso solo con "nuove risorse" non potrà essere determinato da operazioni di trasferimento di quote di capitale netto a capitale sociale e dovrà essere effettuato successivamente alla domanda presentata.

2) finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: tale finanziamento dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci successivamente alla presentazione della domanda. Nella delibera di approvazione dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso. Dovrà poi essere esplicitamente indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi.

I partecipanti dovranno dichiarare come reperire le risorse mancanti unicamente con le modalità sopra descritte, dimostrandone formalmente la disponibilità entro 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di concessione prima della sottoscrizione del Contratto d'Obbligo con apposita comunicazione, allegando alla stessa:

- aumento del capitale sociale sottoscritto e versato: delibera assembleare di aumento del capitale sociale, copia dei bonifici effettuati dai soci e, quando disponibile, copia del bilancio che ne dimostra l'iscrizione;
- finanziamento soci, fruttifero o non fruttifero: copia della delibera di approvazione, nella quale dovrà essere esplicitato che il finanziamento è relativo alle attività progettuali presentate e dovrà anche prevedere un esplicito piano di ammortamento dello stesso. Dovrà poi essere esplicitamente indicato in bilancio con modalità tali che sia evidente ai terzi.